



Comune di
Porza

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 09/2024
concernente alcune modifiche al Regolamento del cimitero comunale

AL CONSIGLIO COMUNALE DI PORZA

Porza, 19 agosto 2024

Signore, Signori, Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione alcune modifiche puntuali al Regolamento del cimitero comunale attualmente in vigore. Le proposte di modifica nascono da necessità constatate in anni di applicazione del documento e sono il frutto dell'esperienza maturata dall'Ufficio tecnico comunale in tale ambito.

Di seguito passiamo in rassegna le proposte di modifica significative, fornendo ove necessario e per quanto di rilievo, le spiegazioni di dettaglio.

Art. 5 Orari di apertura

Di regola il Cimitero rimane aperto dalle ore 7.30 alle ~~20.00~~ 19:00 durante i mesi da aprile a settembre e dalle 7.30 alle 17.00 durante i mesi da ottobre a marzo.

Commento:

Modifica proposta per permettere a coloro che lavorano di rendere visita ai propri cari lungo tutto l'arco dell'anno ed uniformare la programmazione degli orari di apertura/chiusura dei cancelli e i relativi avvisi.

Art. 6 Piano di utilizzazione

L'area cimiteriale è suddivisa secondo un piano di utilizzazione che comprende i seguenti settori:

- settore A: tombe con concessione per 50 anni;
- settore B, ~~C~~: tombe con concessione per 20 anni;
- ~~settore C: tombe con concessione per 50 anni;~~
- ~~settore D: tombe bambini fino a 12 anni con concessione per 20 anni;~~
- settore ~~E~~ D: cinerari con concessione per 20 anni;
- settore ~~F~~ E: colombari con concessione per 20 anni.

Commento:

Modifica volta a conformarsi allo stato di fatto. In particolare, si sottolinea come per il settore C le concessioni rilasciate siano di 50 anni, anziché 20 anni. Per quanto attiene al settore D si rimanda al commento sottostante relativo al Capitolo IV, inumazione bambini settore D.

Art. 8 Durata della concessione e rinnovo

¹La durata della concessione per sepolture ~~nel settore nei settori~~ A e C è di 50 anni e di 20 anni ~~nei settori nel settore~~ B e ~~C~~.

²Alla scadenza ~~alla scadenza~~ la concessione può essere rinnovata per ulteriori periodi di 20 anni ~~nel settore nei settori~~ A e C, e per ulteriori periodi di 5 anni per ~~i settori il settore~~ B e ~~C~~. Il Municipio ~~con un preavviso di 6 mesi~~ avviserà preventivamente i concessionari o i loro successori in diritto.

Commento:

Si richiama il commento precedente e si propone, per dare maggior flessibilità all'Ufficio tecnico, di rendere meno rigido il termine per il preavviso relativo alla scadenza della concessione.

CAPITOLO IV

Inumazione bambini settore D

Commento:

Tenuto conto che il settore D non è mai stato destinato allo scopo prefissato a suo tempo, ma in realtà inglobato nel settore A, si chiede di stralciare l'intero capitolo ad esso dedicato.

Art. 19 Iscrizioni

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Può essere aggiunta una fotografia. Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia ~~sono devono essere~~ uniformi. Sono curate ~~dall'Ufficio tecnico comunale a spese dei richiedenti~~ dai congiunti tramite le onoranze funebri. Le fotografie possono essere applicate unicamente con la cornice fornita dall'Ufficio tecnico, che mette pure a disposizione un portafiori.

Commento:

Si propone di conformare l'articolo alla prassi in uso.

Art. 25 Iscrizioni

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Può essere aggiunta una fotografia. Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia ~~sono devono essere~~ uniformi. Sono curate ~~dall'Ufficio tecnico comunale a spese dei richiedenti~~ dai congiunti tramite le onoranze funebri. Le fotografie possono essere applicate unicamente con la cornice fornita dall'Ufficio tecnico, che mette pure a disposizione un portafiori.

Commento:

Si rimanda al commento all'art.19.

Art. 28 Manutenzione dei monumenti

I concessionari o i loro successori in diritto dei monumenti hanno l'obbligo di curare la manutenzione, per il dovuto decoro e per ragioni di sicurezza. Qualora i concessionari o i loro successori in diritto, richiamati, non dovessero dar seguito entro 3 mesi, il Municipio è autorizzato a fare ~~rimuovere~~ ~~ripristinare~~ il monumento, ~~senza restituzione delle tasse pagate~~ ed a mettere a loro carico le spese.

Commento:

In un'ottica di buon senso si reputa maggiormente ragionevole ripristinare, piuttosto che rimuovere i monumenti non curati a dovere.

Art. 30 Piantagioni sulle tombe

Sono ammesse solo piante ornamentali ~~che non superano l'altezza di metri 1,00 con un'altezza consona al luogo~~ e devono essere contenute nello spazio loro riservato. Piante abusive vengono rimosse senza preavviso.

Commento:

Ritenuto che vi sono piante ornamentali che superano l'altezza di 1 metro senza pregiudicare il decoro del luogo, si propone una modifica volta a rendere più flessibile l'articolo.

Art. 35 Confezionamento dei cofani (riformulato completamente)

~~Per le tumulazioni in terra nel campo è obbligatoria la cassa in legno dolce (settori B e D). Per le tumulazioni in loculi e colombari è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata~~

a fuoco e con valvola di scarico (settori A e F). Le urne per i cinerari devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse (settore E).

Per le inumazioni sottoterra (settori A, B e C) è obbligatoria la cassa in legno dolce. Per le tumulazioni nei colombari (settore E) è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in metallo saldata a fuoco e con valvola di scarico. Le urne per i cinerari (settore D) devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.

Commento:

Oltre al riordino del descrittivo, in origine dispersivo ed inesatto, si è corretto l'uso del verbo tumulare che indica in particolare la sepoltura in nicchie o loculi separati costruiti con opera muraria, distinto perciò dal verbo inumare destinato alle sepolture sottoterra.

Art. 38 Danni e sfregi

L'autore di danni e sfregi è punito con una multa che può raggiungere un importo massimo di Fr. 1'000. È riservata l'azione penale (art. 145 e 380 CPS). Rimane riservata nei suoi confronti l'azione penale così come ogni azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai citati atti illeciti.

Commento:

In caso di danni e sfregi, oltre alla multa ed all'azione penale, si propone di codificare il risarcimento dei danni.

Visti gli articoli 13 cpv. 1 lett. a) e 42 cpv. 2 della Legge organica comunale, come pure 10 del Regolamento comunale, così come ogni altra norma in concreto applicabile si chiede al consesso di voler,

risolvere

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento del cimitero comunale, come da documento allegato.
2. Il Municipio è incaricato della pubblicazione delle modifiche al Regolamento, giusta gli artt. 187 LOC e 41 RALOC e di sottoporle successivamente per approvazione al Consiglio di Stato, per delega al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (articoli 188 cpv. 2 e 190 LOC).
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.
4. Le modifiche entrano in vigore dopo la ratifica cantonale.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco: Il Segretario:
Nicola Rezzonico Massimiliano Canonica

Per esame e rapporto:

Gestione	Edilizia	Petizioni
		X

Allegato:

- Regolamento del cimitero comunale con evidenziate le modifiche.

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

CAPITOLO I

Amministrazione – Sorveglianza e manutenzione

Art. 1 Amministrazione

L'amministrazione del Cimitero compete al Municipio.

Art. 2 Sorveglianza

La sorveglianza è esercitata dal Municipio, attraverso i suoi organi tecnici. La popolazione è invitata alla collaborazione.

Art. 3 Manutenzione ordinaria e pulizia

La manutenzione ordinaria e la pulizia sono affidate al Municipio.

Art 4 Tasse

Le tasse di concessione e rinnovo sono fissate al capitolo ~~VII~~ VI (art. ~~34 e 35~~ 26).

Art. 5 Orari di apertura

Di regola il Cimitero rimane aperto dalle ore 7.30 alle ~~20.00~~ 19:00 durante i mesi da aprile a settembre e dalle 7.30 alle 17.00 durante i mesi da ottobre a marzo.

CAPITOLO II

Piano di utilizzazione – Destinazione delle aree

Art. 6 Piano di utilizzazione

L'area cimiteriale è suddivisa secondo un piano di utilizzazione che comprende i seguenti settori:

- settore A: tombe con concessione per 50 anni;
- settore B, ~~C~~: tombe con concessione per 20 anni;
- settore C: tombe con concessione per 50 anni;
- ~~settore D: tombe bambini fino a 12 anni con concessione per 20 anni;~~
- settore ~~E~~ D: cinerari con concessione per 20 anni;
- settore ~~F~~ E: colombari con concessione per 20 anni.

CAPITOLO III

Inumazione settori A, B, C

Art. 7 Assegnazione tombe

Le tombe per inumazione di salme sono assegnate secondo l'ordine di disponibilità nei campi.

Art. 8 Durata della concessione e rinnovo

¹La durata della concessione per sepolture ~~nel settore nei settori~~ A e C è di 50 anni e di 20 anni ~~nei settori nel settore~~ B e ~~C~~.

²Alla scadenza ~~alla scadenza~~ la concessione può essere rinnovata per ulteriori periodi di 20 anni ~~nel settore nei settori~~ A e C, e per ulteriori periodi di 5 anni per ~~i settori il settore~~ B e ~~C~~. Il Municipio ~~con un preavviso di 6 mesi~~ avviserà ~~preventivamente~~ i concessionari o i loro successori in diritto.

Art. 9 Posa di monumenti

È concessa la posa di monumenti. Non è considerata monumento la semplice targa che non superi i cm. 50 x 50.

Art. 10 Inizio della concessione per monumenti

Il periodo di concessione si conta dal 1. gennaio dell'anno successivo al decesso. Nel caso di tombe multiple è determinante la data dell'ultima tumulazione.

Art. 11 Monumenti doppi

È concessa la possibilità di posare monumenti doppi.

Art. 12 Tassa di concessione per monumenti doppi

La tassa di concessione s'intende moltiplicata per due a quella percepita per il singolo monumento.

Art. 13 Domanda per posa di monumenti

La posa di monumenti è soggetta ad autorizzazione municipale. Ogni domanda deve essere corredata con piani (pianta - sezione - facciata) in duplice copia e con una relazione tecnica indicante i seguenti elementi: dimensioni - materiali - iscrizioni epigrafiche.

Art. 14 Altezza dei monumenti

I nuovi monumenti posati nei settori A, B e C non possono superare l'altezza di metri 1,50.

Art. 15 Dimensione dei tumuli

La dimensione dei tumuli è di 1,80 x 80.

Art. 16 Profondità delle fosse

Le fosse per la sepoltura di salme di adulti devono avere la profondità minima di metri 1,80. Ove si prevede la sepoltura di un'altra salma nella stessa tomba, la profondità sarà aumentata a 2,20.

CAPITOLO IV **Inumazione bambini settore D**

Art. 17 Assegnazione tombe

Le tombe per inumazione di salme di bambini sono assegnate secondo l'ordine di disponibilità nei campi.

Art. 18 Durata della concessione

La concessione per le tombe dei bambini ha la durata di 20 anni e può essere rinnovata alla scadenza, a seconda della disponibilità di spazio e a giudizio del Municipio, per ulteriori periodi di 5 anni.

Art. 19 Posa di monumenti

È concessa la posa di monumenti. Non è considerata monumento la semplice targa che non superi i cm. 50 x 50.

Art. 20 Inizio della concessione per monumenti

Il periodo di concessione si conta dal 1. gennaio dell'anno successivo al decesso. Il periodo di concessione scade, indipendentemente dalla data di posa del monumento, con lo spirare del periodo di concessione.

Art. 21 Domanda per posa di monumenti

La posa di monumenti è soggetta ad autorizzazione comunale analogamente a quanto prescritto dall'art. 13.

Art. 22 Altezza dei monumenti

I monumenti posati entro i campi del settore D non devono superare l'altezza di metri 1,00.

Art. 23 Dimensione dei tumuli

La dimensione dei tumuli è di metri 1,50 x 0,50.

Art. 24 Profondità delle fosse

~~Le fosse per la sepoltura di salme di bambini devono avere la profondità minima di metri 1,50.~~

CAPITOLO IV Cinerari settore D

Art. 17 Assegnazione dei cinerari

I cinerari sono assegnati secondo le disponibilità e in ordine progressivo.

Art. 18 Durata della concessione

La durata della concessione è di 20 anni. Alla scadenza la concessione può essere rinnovata, a seconda della disponibilità di spazio e a giudizio del Municipio, per ulteriori periodi di 10 anni.

Art. 19 Iscrizioni

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Può essere aggiunta una fotografia. Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia ~~sono devono essere~~ uniformi. Sono curate ~~dall'Ufficio tecnico comunale a spese dei richiedenti dai congiunti tramite le onoranze funebri.~~ Le fotografie possono essere applicate unicamente con la cornice fornita dall'Ufficio tecnico, che mette pure a disposizione un portafiori.

Art. 20 Deposizioni ceneri

In ogni cinerario possono essere riposte le ceneri solo se contenute in apposite urne. A dipendenza del tipo di cinerario possono essere riposte 2 o 4 urne.

Art. 21 Deposizione ossa

Il cinerario può servire anche quale ossario. I resti di ossa devono essere riposti in apposite urne o cassette.

Art. 22 Deposizione ceneri al di fuori del cinerario

La deposizione di urne cinerarie è riservata al settore E dei cinerari. Il Municipio potrà concedere deroghe.

CAPITOLO V Colombari settore E

Art. 23 Assegnazione dei colombari

I colombari sono assegnati secondo la disponibilità e in ordine progressivo.

Art. 24 Durata della concessione

La durata della concessione è di 20 anni. Alla scadenza la concessione può essere rinnovata, a seconda della disponibilità di spazio e a giudizio del Municipio, per ulteriori periodi di 10 anni.

Art. 25 Iscrizioni

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Può essere aggiunta una fotografia. Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia ~~sono devono essere~~ uniformi. Sono curate ~~dall'Ufficio tecnico comunale a spese dei richiedenti dai congiunti tramite le onoranze funebri.~~ Le fotografie possono essere applicate unicamente con la cornice fornita dall'Ufficio tecnico, che mette pure a disposizione un portafiori.

CAPITOLO VI Tasse

Art. 26 Tasse

Per la tassa di concessione, rispettivamente di rinnovo, vengono stabiliti i seguenti importi:



<u>Settore</u>	<u>Concessione</u>	<u>Anni</u>	<u>Rinnovo</u>	<u>Anni</u>
A	Fr. 700.00/mq	50	Fr. 1'000.00	20
B	Gratuita	20	Fr. 200.00	5
C	Gratuita	50	Fr. 200.00	20
D	Gratuita		Fr. 100.00	
E D	Gratuita (semplici)	20	Fr. 200.00 (semplici)	10
	Fr. 500.00 (doppi)	20	Fr. 400.00 (doppi)	10
F E	Fr. 1'500.00	20	Fr. 800.00	10

Art. 27 Inumazione non domiciliati ed esumazioni

¹ Per i casi particolari (art. ~~40 32 Regolamento del Cimitero, paragrafo §~~) si preleva una tassa di Fr. 500.00 oltre alla tassa di concessione.

² Per le esumazioni la tassa è di Fr. 300.00, oltre alle spese.

CAPITOLO VII

Manutenzione dei monumenti - Piantagioni

Art. 28 Manutenzione dei monumenti

I concessionari o i loro successori in diritto dei monumenti hanno l'obbligo di curare la manutenzione, per il dovuto decoro e per ragioni di sicurezza. Qualora i concessionari o i loro successori in diritto, richiamati, non dovessero dar seguito entro 3 mesi, il Municipio è autorizzato a fare **rimuovere ripristinare** il monumento, ~~senza restituzione delle tasse pagate~~ ed a mettere a loro carico le spese.

Art. 29 Decoro

Il Municipio provvede a mantenere, in ogni caso, il decoro delle tombe.

Art. 30 Piantagioni sulle tombe

Sono ammesse solo piante ornamentali ~~che non superano l'altezza di metri 1,00 con un'altezza consona al luogo~~ e devono essere contenute nello spazio loro riservato. Piante abusive vengono rimosse senza preavviso.

CAPITOLO VIII

Polizia mortuaria

Art. 31 Registro delle sepolture

Presso l'Ufficio tecnico comunale è tenuto il registro delle sepolture, separato secondo i settori del Cimitero, dal quale risultano i seguenti elementi:

- cognome e nome del defunto;
- data del decesso;
- data della sepoltura;
- data della cremazione;
- durata delle concessioni;
- concessionario o loro successori in diritto della tomba.

Art. 32 Diritto alla inumazione

Possono essere inumate salme di persone che:

- al momento del decesso erano domiciliate nel Comune;
- pur non avendo il domicilio, hanno il posto in una tomba del settore A;
- sono morte sul territorio del Comune purché non siano in case di cura o asili per anziani. §

In casi particolari (ad esempio attinenti di Porza) il Municipio può derogare alle norme di cui sopra (art. ~~35 cpv. 1 27 cpv. 1~~).

Art. 33 Autorizzazione alle sepolture

Non si dà luogo a sepolture senza autorizzazione del Municipio.



Art. 34 Ricupero dei resti e rioccupazione tomba

Al momento del ricupero di un'area (spurgo) i resti di ossa vengono depositati nell'ossario comune. I famigliari che lo desiderano possono fare raccogliere i resti a condizione che vengono messi in apposite urne o cassette e riposti in un cinerario.

Art. 35 Confezionamento dei cofani

~~Per le tumulazioni in terra nel campo è obbligatoria la cassa in legno dolce (settori B e D). Per le tumulazioni in loculi e colombari è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico (settori A e F). Le urne per i cinerari devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse (settore E).~~

Per le inumazioni sottoterra (settori A, B e C) è obbligatoria la cassa in legno dolce. Per le tumulazioni nei colombari (settore E) è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in metallo saldata a fuoco e con valvola di scarico. Le urne per i cinerari (settore D) devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.

Art. 36 Contenuto di un cofano

In un cofano deve essere racchiusa una sola salma. È fatta eccezione per la madre morta di parto e suo figlio morto con lei.

Art. 37 Esumazioni

Salvo in caso d'inchiesta ~~all'~~ dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono avere luogo alla presenza del medico delegato e di un municipale.

CAPITOLO IX Danneggiamenti - Responsabilità

Art. 38 Danni e sfregi

L'autore di danni e sfregi è punito con una multa che può raggiungere un importo massimo di Fr. 1'000. ~~È riservata l'azione penale (art. 145 e 380 CPS). Rimane riservata nei suoi confronti l'azione penale così come ogni azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai citati atti illeciti.~~

Art. 39 Responsabilità

I concessionari o i loro successori in diritto sono responsabili per danni causati dalla caduta o dal cedimento di monumenti. È esclusa ogni responsabilità del Comune Durante la posa di monumenti o in occasione di altri lavori, i committenti sono responsabili per eventuali danni causati a persone o cose di proprietà del Comune o di terzi.

CAPITOLO X Disposizioni varie

Art. 40 Divieto di appoggio al muro del Cimitero

Nessun proprietario di terreno confinante con il Cimitero può appoggiare opere o fare deposito alcuno, al muro perimetrale.

Art. 41 Piantagioni a confine

Non si può fare piantagione di sorta a confine con il muro di cinta del Cimitero, salvo accordo con il Municipio.

Art. 42 Divieto di atti consecutivi

Entro il recinto del Cimitero non può essere eseguito alcun atto esecutivo ai sensi della Legge federale sulle esecuzioni e sui fallimenti.



Art. 43 Animali

È vietata l'introduzione di animali in Cimitero

Art. 44 Lavori in Cimitero

Ogni lavoro di posa o di manutenzione dei monumenti o altro, non può essere eseguito durante i giorni festivi e durante il periodo dal 30 ottobre al 5 novembre.

CAPITOLO XI Camere mortuarie

Art. 45 Disponibilità

Il Cimitero è dotato di 2 camere mortuarie, che sono a disposizione secondo le indicazioni del Municipio.

CAPITOLO XII Disposizioni finali

Art. 46 Riferimento alla Legge sanitaria

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento valgono le disposizioni della Legge sanitaria cantonale.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore per decisione del Municipio, dopo scadenza dei termini di ricorso e referendari. Vengono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti precedenti.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
Luca Rodoni

Il Segretario:
Massimiliano Canonica

Approvato dal Consiglio comunale in data XX xxxxxxx 2024, ed esposto agli albi comunali dal XX xxxxxxx al XX xxxxxxxx 2024.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il XX xxxxxxx 2025, inc. n° XXXXXX.